

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Lo scadenziario di Giugno 2016**

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno **scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti** per il  **mese di giugno 2016** in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.

### **Le scadenze di Giugno 2016**

<b>Scadenza</b>	<b>Tributo/Contributo</b>	<b>Soggetto obbligato</b>	<b>Adempimento</b>
<b>1 Mercoledì</b>	IRPEF e IRES	Imprese	Termine iniziale, a partire dalle ore 10:00, per la presentazione in via telematica delle domande per la concessione di contributi a fondo perduto per progetti di ricerca industriale nell'ambito della partecipazione italiana ai Programmi Quadro di Ricerca e Sviluppo dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 16 del DM 8.8.2000. Le domande devono essere inviate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche in formato cartaceo, entro i

			<p>successivi 7 giorni.</p> <p>Il termine finale di presentazione delle domande è fissato alle ore 24:00 del 31 dicembre</p>
<b>5 Domenica</b>	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Società e associazioni sportive dilettantistiche, <i>pro- loco</i> , bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare	Termine per l'annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di maggio
<b>9 Giovedì</b>	Imposte dirette	Micro, piccole e medie imprese, anche associate in consorzi o in associazioni temporanee di imprese	<p>Termine iniziale, a partire dalle ore 12:00, per la presentazione telematica delle domande per la concessione di agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali che, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, contribuiscano a rafforzare complessivamente l'attrattività e l'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ all'Agenzia nazionale per l'attrazione</li> <li>➤ degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;</li> <li>➤ tramite l'apposita procedura informatica disponibile nel relativo sito Internet (<a href="http://www.invitalia.it">www.invitalia.it</a>).</li> </ul> <p>Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili</p>

<b>10 Venerdì</b>	INAIL	Micro, piccole e medie imprese	Termine, entro le ore 13:00, per la presentazione delle domande, unitamente a tutta la documentazione indicata nel bando, per la concessione di contributi per il finanziamento di progetti di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le domande devono essere presentate: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ all'INAIL, Direzione generale, Direzione Centrale Prevenzione, stanza n. 1020, Piazzale Giulio Pastore n. 6, 00144, Roma;</li> <li>➤ mediante il servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnate a mano (dal lunedì al venerdì non festivi, dalle ore 9:00 alle ore 13:00)</li> </ul>
<b>13 Lunedì</b>	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Secondo versamento per il periodo contabile maggio-giugno, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile gennaio febbraio
<b>14 Martedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di febbraio, la cui scadenza del termine era il 16.3.2016, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali
<b>14 Martedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del saldo IVA,

			la cui scadenza del termine era il 16.3.2016, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali
<b>14 Martedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di febbraio, la cui scadenza del termine era il 16.3.2016, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali
<b>15 Mercoledì</b>	Imposte dirette e IMU	Possessori di immobili a destinazione speciale e particolare (gruppi "D" ed "E"), iscritti in Catasto	Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate, tramite la procedura Docfa, gli atti di aggiornamento ai fini della rideterminazione della rendita catastale: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nel rispetto dei nuovi criteri relativi ai beni esclusi dalla determinazione della rendita;</li> <li>➤ al fine di applicare la nuova rendita con effetto retroattivo dall'1.1.2016.</li> </ul> Se, invece, l'atto di aggiornamento viene presentato successivamente, la nuova rendita ha effetto dall'1.1.2017
<b>15 Mercoledì</b>	Imposte dirette	Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altre istituzioni finanziarie italiane	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ sui conti finanziari intrattenuti con cittadini e residenti statunitensi, concernenti l'anno 2015, in attuazione dell'Accordo FATCA (<i>Foreign Account Tax Compliance Act</i>);</li> <li>➤ tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), anche avvalendosi di entità <i>sponsor</i> e</li> </ul>

			di fornitori terzi di servizi
<b>15 Mercoledì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di aprile, la cui scadenza del termine era il 16.5.2016, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali
<b>15 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di aprile, la cui scadenza del termine era il 16.5.2016, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali
<b>15 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre gennaio marzo, la cui scadenza del termine era il 16.5.2016, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali
	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori)	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre gennaio-marzo, la cui scadenza del termine era il 16.5.2016, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali
	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;</li> <li>✦ alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea</li> </ul>

			<p>documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta;</li> <li>➤ alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, effettuate nel mese precedente;</li> <li>➤ alle cessioni comunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente.</li> <li>➤ Le fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.</li> </ul>
<b>15 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese
<b>15 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate

			nel terzo mese precedente
<b>15 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente
<b>15 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale
<b>15 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>➤ l'imponibile complessivo;</li> <li>➤ l'IVA distinta per aliquota</li> </ul>
<b>15 Mercoledì</b>	Imposte dirette e IVA	Imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale, a seguito

			dell'esercizio dell'apposita opzione. Qualora l'opzione sia esercitata nel corso del periodo d'imposta, entro il termine stabilito per la prima trasmissione devono essere comunicati anche i dati relativi alla frazione compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui la scelta è stata operata
<b>15 Mercoledì</b>	IRES, IRAP e IVA	Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e <i>pro-loco</i> che hanno esercitato l'opzione per il regime della L. 16.12.91 n. 398	Termine per annotare nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Devono essere distintamente annotati nel prospetto: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ i proventi che non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 25 co. 1 della L. 13.5.99 n. 133;</li> <li>➤ le plusvalenze patrimoniali;</li> <li>➤ le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 47 del DL 30.8.93 n. 331, conv.L. 29.10.93 n. 427.</li> </ul> Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso
<b>15 Mercoledì</b>	IRES, IRAP e IVA	Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR	Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nei registri previsti ai fini IVA;</li> </ul>



			<p>➤ ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97.</p> <p>Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso</p>
<b>16 Giovedì</b>	IMU	Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali	<p>Termine per il versamento della prima rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso.</p> <p>Peraltro, entro il termine in esame è possibile effettuare il versamento dell'imposta dovuta per tutto l'anno</p>
<b>16 Giovedì</b>	IMU	Enti non commerciali	<p>Termine per il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ del conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno precedente;</li> <li>➤ della prima rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente</li> </ul>
<b>16 Giovedì</b>	TASI	Soggetti passivi	<p>Termine per il versamento della prima rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso.</p> <p>Peraltro, entro il termine in esame è possibile effettuare il versamento dell'imposta dovuta per tutto l'anno</p>
<b>16 Giovedì</b>	IRPEF, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Persone fisiche	<p>Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ del saldo per l'anno 2015 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2016 relativo all'IRPEF, alle addizionali IRPEF e all'IRAP (se soggetto passivo);</li> <li>➤ delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei</li> </ul>

			redditi (es. imposte sostitutive).
<b>16 Giovedì</b>	Cedolare secca sulle locazioni	Persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2015 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2016
<b>16 Giovedì</b>	Imposta sostitutiva del 5%	Persone fisiche rientranti nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2015 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2016
<b>16 Giovedì</b>	IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive	Persone fisiche rientranti nel nuovo regime fiscale forfettario	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2015 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2016
<b>16 Giovedì</b>	Contributo di solidarietà del 3%	Persone fisiche con un reddito complessivo superiore ai 300.000,00 euro lordi	Versamento del saldo del contributo di solidarietà dovuto per l'anno precedente, senza la maggiorazione dello 0,4%
<b>16 Giovedì</b>	IVIE	Persone fisiche residenti che possiedono immobili all'estero	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2015 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2016 delle imposte patrimoniali dovute
<b>16 Giovedì</b>	IVAFE	Persone fisiche residenti che detengono attività finanziarie all'estero	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2015 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2016 delle imposte patrimoniali dovute
<b>16 Giovedì</b>	Contributi INPS artigiani e commercianti	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ saldo dei contributi per l'anno precedente;</li> <li>➤ primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il</li> </ul>

			minimale di reddito per l'anno in corso
<b>16 Giovedì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Professionisti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ saldo dei contributi per l'anno precedente (aliquota 23,5% o 27,72%);</li> <li>➤ primo acconto dei contributi per l'anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 24% o 27,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno precedente</li> </ul>
<b>16 Giovedì</b>	IRAP, imposte sostitutive e addizionali	Società di persone e soggetti equiparati	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ del saldo IRAP per l'anno 2015 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2016;</li> <li>➤ delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali)</li> </ul>
<b>16 Giovedì</b>	IVA	Persone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati	Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2015, risultante dalla dichiarazione UNICO 2016, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2016
<b>16 Giovedì</b>	IVA	Persone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati, soggette agli studi di settore	Termine per il versamento degli importi dovuti (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%) per l'adeguamento agli studi di settore, senza la maggiorazione dello 0,4%
<b>16 Giovedì</b>	Diritto annuale Camere di Commercio	Imprese individuali e società di persone	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità

			locali, senza la maggiorazione dello 0,4%
<b>16 Giovedì</b>	IRPEF	Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, che versano il saldo entro il 16 giugno	Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;</li> <li>➤ le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro</li> </ul>
<b>16 Giovedì</b>	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2016	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2015 o in acconto per il 2016, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016
<b>16 Giovedì</b>	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2016	Termine per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l'anno precedente (modello UNICO 2016), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2016
<b>16 Giovedì</b>	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2016, sussistendone l'obbligo	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2015 o in acconto per il 2016, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016
<b>16</b>	IVA	Soggetti IRES con	Termine per il versamento del saldo

<b>Giovedì</b>		periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2016, sussistendone l'obbligo	IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l'anno precedente (modello UNICO 2016), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2016
<b>16 Giovedì</b>	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2016, soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento degli importi dovuti (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%) per l'adeguamento agli studi di settore, senza la maggiorazione dello 0,4%
<b>16 Giovedì</b>	Diritto annuale Camere di Commercio	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2016	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%
<b>16 Giovedì</b>	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2015 o in acconto per il 2016, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016
<b>16 Giovedì</b>	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o	Termine per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l'anno precedente (modello UNICO 2016), con la maggiorazione dello 0,4% di

		il rendiconto	interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2016
<b>16 Giovedì</b>	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento degli importi dovuti (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%) per l'adeguamento agli studi di settore, senza la maggiorazione dello 0,4%
<b>16 Giovedì</b>	Diritto annuale Camere di Commercio	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%
<b>16 Giovedì</b>	IRPEF	Soggetti IRES "solari" che versano il saldo entro il 16 giugno	Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, senza la maggiorazione dello 0,4%, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;</li> <li>➤ le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro</li> </ul>
<b>16 Giovedì</b>	IRPEF	Banche, enti e società finanziari	Termine per il versamento della prima rata dell'acconto sulle ritenute relative agli interessi corrisposti ai titolari di conti correnti, depositi e buoni fruttiferi (art. 26 co. 2 del DPR 600/73), pari al 45% delle ritenute complessivamente versate per il periodo d'imposta precedente

<b>16 Giovedì</b>	IRPEF o IRES	Imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 16 giugno versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia	Termine per presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta;</li> <li>➤ dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax");</li> <li>➤ unitamente alla relativa documentazione.</li> </ul> In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata
<b>16 Giovedì</b>	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
<b>16 Giovedì</b>	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
<b>16 Giovedì</b>	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
<b>16 Giovedì</b>	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
<b>16 Giovedì</b>	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di

		assimilati	lavoro dipendente e assimilati
<b>16 Giovedì</b>	Contributi INPS	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente
<b>16 Giovedì</b>	Contributi INPS	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre ottobre-dicembre dell'anno precedente
<b>16 Giovedì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi	Versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati nel mese precedente
<b>16 Giovedì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite
<b>16 Giovedì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, oppure assegni di ricerca o per attività di tutoraggio	Versamento del contributo INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente
<b>16 Giovedì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente
<b>16 Giovedì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Associanti che hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro	Versamento del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente
<b>16</b>	Contributo INPS ex	Soggetti che hanno	Versamento del contributo INPS sui



<b>Giovedì</b>	L. 335/95	erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite
<b>16 Giovedì</b>	Contributi ENPALS	Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti
<b>16 Giovedì</b>	Imposta sugli intrattenimenti	Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo	Termine per il versamento dell'imposta relativa alle attività di intrattenimento svolte nel mese solare precedente
<b>16 Giovedì</b>	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento	Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati a maggio
<b>16 Giovedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es.TFR)
<b>16 Giovedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
<b>16 Giovedì</b>	Addizionale del 10%	Soggetti operanti nel settore finanziario	Versamento dell'addizionale del 10% dovuta sui compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di <i>bonus</i> e <i>stock options</i> , che eccedono la parte fissa della retribuzione
<b>16</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che	Versamento delle ritenute alla fonte

<b>Giovedì</b>		corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi <i>ex art.67 co. 1 lett. l)</i> del TUIR
<b>16 Giovedì</b>	IRPEF	Condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi: <ul style="list-style-type: none"> <li>↘ effettuate nell'esercizio di impresa;</li> <li>↘ oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR</li> </ul>
<b>16 Giovedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari
<b>16 Giovedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di capitale esclusi i dividendi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)
<b>16 Giovedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono compensi per avviamento e contributi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici
<b>16 Giovedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono premi e vincite	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite
<b>16 Giovedì</b>	IRPEF e IRES	Banche e Poste	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli

			edifici, che beneficiano della detrazione del 50-65%
<b>16 Giovedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi
<b>16 Giovedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA, in regime mensile, che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'Ufficio delle Entrate	Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito, facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi
<b>16 Giovedì</b>	IVA	Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime	Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel

		dei c.d. "contribuenti minimi"	mese precedente
<b>16 Giovedì</b>	IVA	Persone fisiche rientranti nel nuovo regime fiscale forfettario	Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente
<b>16 Giovedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo	Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi
<b>16 Giovedì</b>	Imposta sostitutiva sui <i>capital gain</i>	Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Versamento dell'imposta sostitutiva applicata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di "risparmio amministrato"
<b>16 Giovedì</b>	Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui <i>capital gain</i>	Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente
<b>16 Giovedì</b>	<i>Tobin tax</i>	Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in assenza di tali soggetti	Versamento dell'imposta relativa ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché alle relative operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente
<b>16 Giovedì</b>	<i>Tobin tax</i>	Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in assenza di tali soggetti	Versamento dell'imposta relativa alle operazioni su strumenti finanziari derivati e alle relative operazioni ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente
<b>20 Lunedì</b>	Contributo CONAI	Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi - Importatori	Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e invio telematico al Consorzio Nazionale

			<p>Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni.</p> <p>Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se tale importo non supera 1.000,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale.</p> <p>È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 50,00 euro per singolo materiale ovvero 100,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni.</p> <p>Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI</p>
<b>25 Sabato</b>	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di maggio
<b>25 Sabato</b>	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di maggio hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi ai mesi di aprile e maggio. La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi

<b>25 Sabato</b>	Contributi ENPAIA	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia
<b>28 Martedì</b>	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Terzo versamento per il periodo contabile maggio-giugno, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile gennaio febbraio
<b>30 Giovedì</b>	Imposte dirette	Imprese	Termine iniziale per presentare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per fruire del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ realizzati dall'1.1.2016;</li> <li>➤ destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.</li> </ul> La comunicazione deve avvenire in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF e IRES	Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi	Termine per presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la documentazione attestante i costi sostenuti per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, al fine della concessione dei previsti contributi le cui domande dovevano essere presentate entro il 20.11.2015
<b>30</b>	Canone RAI	Persone fisiche titolari	Termine per presentare all'Agenzia

<b>Giovedì</b>		di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale	delle Entrate, tramite il servizio postale o mediante trasmissione telematica (anche tramite PEC), l'autocertificazione, con effetto per il secondo semestre 2016, riguardante: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la non detenzione di un apparecchio</li> <li>➤ televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;</li> <li>➤ la non detenzione, da parte di alcun</li> <li>➤ componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata, entro il 31.12.2015, una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento"</li> </ul>
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF e addizionali	Lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti, che si sono trasferiti in Italia entro il 31.12.2015	Termine per presentare al datore di lavoro la richiesta per il riconoscimento, in sede di applicazione delle ritenute, della riduzione della base imponibile al 70%
<b>30 Giovedì</b>	IMU	Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali che	Termine per presentare la dichiarazione IMU relativa all'anno precedente, qualora Obbligatoria

		possiedono immobili totalmente o parzialmente esenti ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92	
<b>30 Giovedì</b>	TASI	Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali che possiedono immobili totalmente o parzialmente esenti ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92	Termine per presentare la dichiarazione TASI relativa all'anno precedente, qualora obbligatoria
<b>30 Giovedì</b>	IMU e TASI	Enti non commerciali che possiedono immobili totalmente o parzialmente esenti ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92	Presentazione in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, della dichiarazione IMU/TASI relativa all'anno precedente, qualora obbligatoria
<b>30 Giovedì</b>	IMU	Soggetti passivi	Termine per regolarizzare il versamento dell'IMU dovuta per l'anno precedente, con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali
<b>30 Giovedì</b>	TASI	Soggetti passivi	Termine per regolarizzare il versamento della TASI dovuta per l'anno precedente, con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche che presentano il modello 730/2016	Termine per la presentazione presso un ufficio postale di alcuni quadri del modello UNICO 2016 PF (RT, RM e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal



			<p>modello 730/2016.</p> <p>Il quadro AC del modello UNICO 2016 PF deve essere presentato se non viene compilato il nuovo quadro K del modello 730/2016</p>
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica	Termine per la presentazione presso un ufficio postale del modello UNICO 2016 PF
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche che presentano il modello UNICO 2016 in Posta	<p>Termine per regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ l'infedele presentazione della dichiarazione UNICO 2015 relativa al 2014;</li> <li>➤ gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2015.</li> </ul> <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, previste per le diverse violazioni;</li> <li>➤ la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa</li> </ul>
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Eredi delle persone decedute entro il 29.2.2016	Presentazione presso un ufficio postale del modello UNICO 2016 cui era obbligato il defunto
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Eredi delle persone decedute entro il 29.2.2016	<p>Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, in relazione all'operato del <i>de cuius</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ l'infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2014;</li> <li>➤ gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2015.</li> </ul> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nell'anno 2014, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li> <li>➤ nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li> </ul> <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li> <li>➤ la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative</li> </ul>
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 16 giugno	Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF e IRES	Soggetti che esercitano attività di <i>leasing</i> finanziario e/o operativo, di locazione e/o noleggio	Termine per effettuare la comunicazione in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, dei dati relativi ai contratti in essere nell'anno precedente, utilizzando lo specifico modello
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF e IRES	Soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti o degli esperti contabili, nonché nell'elenco dei revisori contabili, periti iscritti alle Camere di Commercio	Termine per redigere e asseverare la perizia di stima del valore all'1.1.2016 delle partecipazioni non quotate, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sul valore di perizia dell'8%, sia per le partecipazioni "qualificate" che per quelle "non qualificate", ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. c) e <i>cbis</i> ) del TUIR).

			La possibilità di rivalutazione riguarda anche le società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2016	Termine per il versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.1.2016 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. c) e <i>c-bis</i> ) del TUIR). L'imposta sostitutiva è pari all'8%, sia per le partecipazioni "qualificate" che per quelle "non qualificate"
<b>30 Giovedì</b>	IRES	Società di capitali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2016 che sono state oggetto di misure cautelari	Termine per il versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.1.2016 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa. L'imposta sostitutiva è pari all'8%, sia per le partecipazioni "qualificate" che per quelle "non qualificate"
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF e IRES	Soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei	Termine per redigere e asseverare la perizia di stima del valore dei terreni agricoli ed edificabili all'1.1.2016, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'8% sul

		periti agrari o dei periti industriali edili, periti iscritti alle Camere di commercio	valore di perizia, per l'affrancamento facoltativo delle plusvalenze immobiliari (art. 67 co. 1 lett. a) e b) del TUIR). La possibilità di rivalutazione riguarda anche le società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2016	Termine per il versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva dell'8% sul valore all'1.1.2016 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. a) e b) del TUIR)
<b>30 Giovedì</b>	IRES	Società di capitali che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2016 che sono stati oggetto di misure cautelari	Termine per il versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva dell'8% sul valore all'1.1.2016 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2015	Termine per il versamento della seconda di tre rate annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.1.2015 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini

			<p>dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. c) e <i>c-bis</i>) del TUIR).</p> <p>L'imposta sostitutiva è pari all'8% per le partecipazioni "qualificate", ovvero al 4% per le partecipazioni "non qualificate". Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2015</p>
<b>30 Giovedì</b>	IRES	Società di capitali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2015 che sono state oggetto di misure cautelari	<p>Termine per il versamento della seconda di tre rate annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.1.2015 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa.</p> <p>L'imposta sostitutiva è pari all'8% per le partecipazioni "qualificate", ovvero al 4% per le partecipazioni "non qualificate". Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2015</p>
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2015	<p>Termine per il versamento della seconda di tre rate annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva dell'8% sul valore all'1.1.2015 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. a) e b) del TUIR). Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2015</p>
<b>30 Giovedì</b>	IRES	Società di capitali che possiedono terreni	Termine per il versamento della seconda di tre rate annuali di pari

		agricoli o edificabili all' 1.1.2015 che sono stati oggetto di misure cautelari	importo dell'imposta sostitutiva dell'8% sul valore all'1.1.2015 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa. Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2015
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2014	Termine per il versamento della terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.1.2014 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. c) e <i>c-bis</i> ) del TUIR). L'imposta sostitutiva è pari al 4% per le partecipazioni "qualificate", ovvero al 2% per le partecipazioni "non qualificate". Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2014
<b>30 Giovedì</b>	IRES	Società di capitali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2014 che sono state oggetto di misure cautelari	Termine per il versamento della terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.1.2014 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa. L'imposta sostitutiva è pari al 4% per le partecipazioni "qualificate", ovvero al 2% per le partecipazioni "non qualificate". Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere

			dall'1.7.2014
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2014	Termine per il versamento della terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva del 4% sul valore all'1.1.2014 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. a) e b) del TUIR). Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2014
<b>30 Giovedì</b>	IRES	Società di capitali che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2014 che sono stati oggetto di misure cautelari	Termine per il versamento della terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva del 4% sul valore all'1.1.2014 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa. Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2014
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF	Enti di volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale, altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, inserite nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno 2015	Termine per inviare alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base alla sede legale dell'ente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC), la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti previsti per il diritto al riparto delle somme in esame
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF	Associazioni sportive dilettantistiche in	Termine per inviare all'ufficio del CONI territorialmente competente

		possesso di determinati requisiti, inserite nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno 2015	in base alla sede legale dell'ente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti previsti per il diritto al riparto delle somme in esame
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF	Università, enti e istituzioni di ricerca scientifica, inserite nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno 2015	Termine per inviare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti per il diritto al riparto delle somme in esame
<b>30 Giovedì</b>	Contributi previdenziali e premi INAIL	Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione	Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese
<b>30 Giovedì</b>	Contributi INPS	Datori di lavoro	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente
<b>30 Giovedì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Committenti e associanti in partecipazione	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente ai:



			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ collaboratori coordinati e continuativi;</li> <li>➤ lavoratori autonomi occasionali;</li> <li>➤ venditori a domicilio;</li> <li>➤ associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro;</li> <li>➤ altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95</li> </ul>
	Contributi ENPALS	Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport	Presentazione in via telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF	Soggetti che percepiscono prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito (es. integrazione al minimo, assegno o pensione sociale, trattamenti di famiglia, ecc.)	Termine per effettuare la comunicazione agli enti previdenziali dei dati reddituali relativi all'anno solare precedente, rilevanti ai fini del diritto e della misura delle prestazioni in esame, qualora sia ancora obbligatoria (modelli RED)
<b>30 Giovedì</b>	Imposte dirette e IVA	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ di informazioni sui rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti;</li> <li>➤ consegnate nel mese precedente</li> </ul>
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il

		intermediari finanziari	Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati relativi alle variazioni, comprese le cessazioni, o all'instaurazione di nuovi rapporti, intervenute nel mese precedente
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati, relativi al mese precedente, riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che le hanno effettuate;</li> <li>➤ qualsiasi altro rapporto, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che li intrattengono</li> </ul>
<b>30 Giovedì</b>	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese
<b>30 Giovedì</b>	Imposta di bollo	Soggetti che assolvono l'imposta di bollo in modo virtuale	Termine per il versamento della terza rata bimestrale. Il versamento deve avvenire con il modello F24
<b>30 Giovedì</b>	Imposta sulle assicurazioni	Assicuratori	Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori

			incassati nel mese di aprile
<b>30 Giovedì</b>	IVA	Autotrasportatori iscritti nell'apposito Albo	Registrazione delle fatture emesse nel trimestre gennaio-ma
<b>30 Giovedì</b>	IVA	Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati	Termine per: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente;</li> <li>➤ presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata</li> </ul>
<b>30 Giovedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA - Esercizio di imprese	Termine per rilevare il numero dei chilometri dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'impresa, da riportare nell'apposita scheda carburanti mensile o trimestrale
<b>30 Giovedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente
<b>30 Giovedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA con sedi secondarie	Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono Direttamente
<b>30 Giovedì</b>	IVA	Operatori economici italiani	Termine per effettuare la comunicazione in via telematica

			all'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino: ➤ mediante autofattura; ➤ annotate nel mese precedente
<b>30 Giovedì</b>	Antiriciclaggio	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF): ➤ delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente; ➤ esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF
<b>30 Giovedì</b>	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà

Come sempre, si ricorda che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"* (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. "DL sviluppo") ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie*

*amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**